



Audizione

Schema di decreto legislativo recante

“Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”

(Atto n. 494)

18 luglio 2012

Premessa

RICHIESTA DI ABROGAZIONE DELLA LEGGE 24 APRILE 1941, N. 392

Anche se non è un tema legato direttamente al provvedimento in esame o nell'ambito dell'esercizio della delega da parte del Governo, l'Associazione vuole esprimere con forza che rimane aperto il tema di un confronto tra Governo centrale e governi locali sull'abrogazione della legge 24 aprile 1941 n. 392 che ha trasferito ai Comuni le spese dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari. Questo a maggior ragione in una nuova geografia degli uffici giudiziari che punta a centralizzare l'erogazione dei servizi da parte dello Stato. Appare quindi incomprensibile una nuova riorganizzazione degli uffici giudiziari anche al fine di incrementare l'efficienza e di realizzare risparmi di spesa possa prescindere dalla riforma della gestione degli stessi con la previsione di una gestione diretta da parte dello Stato. Nel 2010 gli oneri sostenuti dai Comuni italiani relativi alla giustizia sono stati pari a 316,8 milioni di euro¹. Secondo l'attuale disciplina risalente al 1941 i Comuni non hanno possibilità di efficientamento e subiscono quanto disposto oltre ad essere obbligati a dedicare personale locale per la gestione degli uffici giudiziari con un dispendio amministrativo che, ribadiamo, può e deve essere messo a carico dello Stato presso le Prefetture-Uffici territoriali di Governo. A ciò si aggiunge che, nel previsionale 2012 del Ministero della Giustizia, il capitolo di ristoro delle spese agli enti locali subisce una riduzione complessiva di 90 milioni di euro.

Osservazioni al provvedimento in esame

Lo schema di decreto recante *"Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148"* procede verso una ipotesi di riduzione delle circoscrizioni giudiziarie, nella prospettiva di nuova geografia organizzativa dello Stato.

Secondo i criteri individuati nel provvedimento, gli effetti previsti riguarderanno la soppressione di 37 tribunali, 38 procure e delle 220 sezioni distaccate.

Emerge un contrasto tra i criteri utilizzati nel Piano in esame e l'obiettivo di una riforma innovativa della geografia degli uffici giudiziari sul territorio. I criteri utilizzati, tra cui la base provinciale, si riferiscono ad una vecchia organizzazione dello Stato risalente alla geografia amministrativa dello Stato sabauda preunitario del 1859. Uno Stato fortemente centralista che nominava i governatori delle Province (che si sarebbero chiamati poi successivamente Prefetti, secondo l'impostazione ispirata al modello francese). Sarebbe quindi auspicabile che la nuova geografia degli uffici giudiziari fosse aderente alla geografia delle nuove province e quindi degli altri uffici territoriali di governo sul territorio.

¹ Certificati di conto consuntivo Istat (impegno di spesa)

Appare importante sottolineare come particolare attenzione va inoltre prestata al criterio legato alla rilevanza dell'incidenza della criminalità, con particolare riferimento al fenomeno organizzato e che se fossero necessari dei correttivi questi andrebbero legati ad una maggiore e più capillare presenza proprio in queste aree del Paese.

Il Governo inoltre aveva la possibilità di esercitare la delega attraverso ulteriori decreti legislativi nei limiti temporali in deroga previsti dal comma 5bis dell'art. 1 legge 14 settembre 2011 n. 148, ed ha invece optato per l'adozione di un unico decreto legislativo contenente anche i territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 non tenendo conto delle indicazioni fornite dal Parlamento e di una tempistica aderente al graduale rientro all'ordinarietà dei territori interessati.

Si sottolinea inoltre che risultano casi nel quale l'eventuale soppressione del tribunale e della procura, uffici aventi sede in un comune capoluogo di provincia, non appare aderente ai criteri contenuti dall'art. 1 comma 2 della legge 14 settembre 2011 n. 148.

I tribunali sub-provinciali di cui si è proposta la soppressione rispondono agli standard europei di efficienza in merito alla durata del processo e alla capacità di smaltimento. Questo è un dato oggettivo. Sul primo versante, infatti, assicurano la conclusione del processo civile di primo grado in tre anni; sul secondo, tenendo conto dei dati 2011 relativi a 29 dei 37 tribunali considerati, si rileva che i processi penali smaltiti superano di 12.370 quelli sopravvenuti; nel civile lo scostamento tra procedimenti sopravvenuti e quelli smaltiti è di 787, un numero limitato e dovuto ai vuoti nelle piante organiche. In tal senso particolare attenzione va prestata alle isole che oltre ad avere una particolare dotazione infrastrutturale presentano anche specificità rispetto al tasso d'impatto della criminalità organizzata.

Inoltre, potrebbe essere utile che nell'ambito della riorganizzazione vada restata una particolare attenzione per la presenza dei giudici di pace proprio nei territori in cui si opera la soppressione degli altri uffici giudiziari.

A seguito dell'analisi effettuata emerge come la proposta in esame comporti minori oneri complessivi stimati in 15 milioni di euro. Deve però essere chiaro che si tratta solo di una "partita di giro" perché la soppressione dei 37 tribunali, ad esempio, non comporta la soppressione delle decine di migliaia di procedimenti civili e penali. In ogni caso, è facilmente prevedibile un maggior onere per i Comuni presso i quali saranno accorpati i servizi giudiziari soppressi.